
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LTD

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”, che modifica il d.lgs. n. 231/2007;

VISTO lo Statuto della Banca d’Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d’Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15 maggio 2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d’Italia ha accertato, nei confronti di Western Union Payments Services Ireland Ltd, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell’adempimento degli obblighi di profilatura, adeguata verifica e collaborazione attiva (artt. 7, 17, 18, 19, 24, 25, 35, 36, 43, d.lgs. 231/2007; Parte prima, Parte terza, sez. I, II, IV, Parte quinta, sez. I, Parte sesta, Prov. B.I. del 26/03/2019 “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo”; Parte prima, seconda, quarta, Provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2019 “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”; art. 62, d.lgs. 231/2007).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate a Western Union Payments Services Ireland Ltd, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, secondo le formalità previste dall’art. 145 TUB, richiamato dall’art. 65 del d.lgs. n. 231/2007;

CONSIDERATI le deduzioni presentate nel corso dell’istruttoria e ogni altro elemento istruttorio;

Provvedimenti sanzionatori

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia l'applicazione nei confronti di Western Union Payments Services Ireland Ltd – in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria – della sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, ai sensi dell'art. 62, co. 4, lett. a), d.lgs. 231/2007, trasmettendo i relativi atti;

VISTA la nota (omissis) con la quale il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza ha trasmesso a Western Union Payments Services Ireland Ltd la proposta di sanzione e i relativi allegati;

VISTE le ulteriori osservazioni presentate (omissis) da Western Union Payments Services Ireland Ltd in merito alla proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento, considerate le ulteriori osservazioni presentate dalla società non idonee a superare la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza e ritenuto, quindi, che sussistono gli estremi per l'irrogazione della sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

DISPONE CHE

a Western Union Payments Services Ireland Ltd – nella persona del responsabile *pro-tempore* del punto di contatto centrale – sia inflitta per le irregolarità sopra indicate, in alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione consistente nell'ordine di eliminare le infrazioni e di astenersi dal ripeterle, ai sensi dell'art. 62, co. 4, lett. a), d.lgs. 231/2007 (omissis).

In caso di inosservanza dell'ordine entro il termine stabilito, sarà applicabile, ai sensi dell'art. 62, co. 1, d.lgs. 231/2007, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la sanzione originariamente contestata.

- omissis -

Roma, 18.05.2021

IL GOVERNATORE: I. VISCO